



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N.4 dell' 8 Gennaio 2016

DH41

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/129

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta PALANZA Amerigo 5

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/130

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI VINCENZO Franco. 6

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/131

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta GIANCATERINO Tommaso..... 7

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/132

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture viticole - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta D'AMICO Diego..... 8

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/133

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI VINCENZO Ezio 9

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/134

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta D'OLIMPIO Pietro.10

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/135

L.R. 06.03.1980, n. 16 Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta CAIANO Antonio.11

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/136

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI PROFIO Domenico.12

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/137

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta MORELLI Silvia.13

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/138

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta D'OLIMPIO Antonietta.13

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/139

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta D'AMATO Anna.14

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/140

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI GIOVANNI Annunziata.....	15
DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/141	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta FASCIANI Fiorella.	16
DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/142	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Alanno (PE) - Ditta DI GREGORIO Antonio.....	17
DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/143	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee , battuto in cemento , recinzione in legno e diritto non esclusivo all'utilizza della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta SABBETTI Amleto.	18
DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/144	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta PESCE Saturnino.....	19
DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/145	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta D'INTINOSANTE Lisa.	20
DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/146	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta CHIOLA Remo	21
DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/147	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Lettomanoppello (PE)- Ditta DI BIASE Costantino.....	22
DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/148	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE)- Ditta MARCUCCI Alfonso.	23
DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/149	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato , piazzale imbrecciato , battuto in cemento , scalinata accesso al fabbricato e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada imbrecciata- Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE)-Ditta DI DOMIZIO Giovanni	24
DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/150	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE)- Ditta D'ALOISIO Adriana.....	25
DETERMINAZIONE 11.02.2015 N.DH41/151	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE)- Ditta DI FEDERICO Silvio.....	26
DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/152	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE)- Ditta DI DOMIZIO Danilo.....	27
DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/153	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE)- Ditta FARINACCIA Gianfranco.....	28
DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/154	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE)- Ditta DI TOMMASO Paolo.....	29

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/155

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE)- Ditta DI BATTISTA Giuseppe.....30

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/156

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE)- Ditta DI BATTISTA Nadia.....31

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/157

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Serramonacesca (PE) - Ditta MARINELLI Maria Diana .
.....32

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/158

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di San Valentino in A.C. (PE) - Ditta MASTRODICASA Vittorio.....33

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/159

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di strada di raccordo tra il bivio Coccetta e Villa Oliveti - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta PROVINCIA DI PESCARA.....34

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E
POLITICHE AGRICOLE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/129
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di vigneto e colture erbacee - Tratturo
L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano
(PE) - Ditta PALANZA Amerigo .**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di vigneto e colture erbacee " a favore del Sig. PALANZA Amerigo nato a Rosciano (PE) il 21.10.1943 ed ivi residente in C/da Solagna , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.490 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 15/B , 18/A , 23 e 24 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 62,07 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/333194 del 15.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal

disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/333194 del 15.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/130
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI VINCENZO Franco.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. DI VINCENZO Franco nato a Rosciano (PE) il 31.12.1957 ed ivi residente in Via Dei Tigli 11 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.450 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 127 e 128 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 38,79 ;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/328574 del 10.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/328574 del 10.12.2014 da parte del concessionario, nonché di

quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/131
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta GIANCATERINO Tommaso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. GIANCATERINO Tommaso nato a Pescara il 13.02.1971 e residente a Nocciano (PE) in C/da Collina 130 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.250 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 1/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 80,54 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/339040 del 19.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/339040 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02 2015 N. DH41/132
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture viticole - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta D'AMICO Diego.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture viticole " a favore del Sig. D'AMICO Diego nato a Rosciano (PE) il 26.11.1970 ed ivi residente in Via Mazzamurelli 5 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.240 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 85 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
 2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 96,55;
 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/339037 del 19.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/339037 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/133
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI VINCENZO Ezio .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. DI VINCENZO Ezio nato a Rosciano (PE) il 02.10.1953 ed ivi residente in Via Delle Magnolie 11 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 700 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 129 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 18,72 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara

di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/328580 del 10.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/328580 del 10.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/134
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta D'OLIMPIO Pietro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. D'OLIMPIO Pietro nato a Rosciano (PE) il 26.10.1945 ed ivi residente in Via Colli 1 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.880 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 112 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 45,57 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/328475 del 10.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/328475 del 10.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N.DH41/135
L.R. 06.03.1980, n. 16 Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta CAIANO Antonio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di oliveto " a favore del Sig. CAIANO Antonio nato a Rosciano (PE) il 03.03.1935 ed ivi residente in Via Colli 13 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 6.200 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 194 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 170,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/328489 del 10.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/328489 del 10.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/136
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI PROFIO Domenico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. DI PROFIO Domenico nato a Nocciano (PE) il 07.06.1953 ed ivi residente in C/da Fonteschiavo 9 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.100 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 3 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 34,79;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/15142 del 20.01.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/15142 del 20.01.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/137
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta MORELLI Silvia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra MORELLI Silvia nata a Rosciano (PE) il 06.02.1936 e residente a Chieti in Via G. D'Annunzio 5 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 635 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 159 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 18,14;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/328496 del 10.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto

precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/328496 del 10.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/138
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila

- Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta D'OLIMPIO Antonietta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra D'OLIMPIO Antonietta nata a Rosciano (PE) il 07.10.1940 ed ivi residente in Via Colli 8 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.500 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 168 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 83,48;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/328478 del 10.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente

soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/328478 del 10.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/139
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta D'AMATO Anna.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO*Omissis***DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra D'AMATO ANNA nata a Rosciano (PE) il 15.03.1943 e residente a S. Giovanni Teatino (CH) in Via V. Emanuele 13 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 437 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 22 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,50;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/328590 del 10.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/328590 del 10.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/140
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI GIOVANNI Annunziata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra DI GIOVANNI Annunziata nata a Chieti il 06.04.1960 e residente a Rosciano (PE) in Via Dei Tigli 11 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 115 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 182/C , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 10,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/328585 del 10.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del

Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/328585 del 10.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/141
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta FASCIANI Fiorella.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra FASCIANI Fiorella nata a Pescara il 13.09.1973 e residente a Rosciano (PE) in C/da S. Martino 1 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.320 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 82 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 104,70;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/328599 del 10.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per

opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/328599 del 10.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/142
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Alanno (PE) - Ditta DI GREGORIO Antonio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con

- decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore del Sig. DI GREGORIO Antonio nato a Rosciano (PE) il 25.06.1944 e residente a Pescara in Via Monte Faito 50 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.730 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Alanno (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 4 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 37,19;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/15169 del 20.01.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e

di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/15169 del 20.01.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/143
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee , battuto in cemento , recinzione in legno e diritto non esclusivo all'utilizza della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta SABBETTI Amleto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di

culture erbacee , battuto in cemento , recinzione in legno e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato " a favore del Sig. SABBETTI Amleto nato a Foggia il 01.12.1958 e residente a Cepagatti (PE) in Via Ada Negri 36 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 768 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 77/C , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 138,06;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/333096 del 15.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per

opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/333196 del 15.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/144
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta PESCE Saturnino.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con

decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. PESCE Saturnino nato a Cepagatti (PE) il 07.05.1952 ed ivi residente in Via G. D'Arco 25 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.500 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 65 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 64,73 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/339042 del 19.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e

di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/339042 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/145
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta D'INTINOSANTE Lisa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di vigneto e oliveto " a favore della Sig.ra D'INTINOSANTE Lisa nata a Yonkers (USA) il 12.02.1972 e residente a

- Nocciano (PE) in C/da Collina 130 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.170 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 217/G , 227/A e 231/A , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 66,52;
 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/339032 del 19.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le

normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/339032 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/146
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta CHIOLA Remo .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di vigneto e colture erbacee " a favore del Sig. CHIOLA Remo nato a Cugnoli (PE) il 24.09.1949 ed ivi residente in C/da Cesura 26 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui

- al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.669 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 247 e 248 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 73,50;
 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/339027 del 19.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/339027 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/147
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Lettomanoppello (PE)- Ditta DI BIASE Costantino.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo“ a favore del Sig. DI BIASE Costantino nato a Lettomanoppello (PE) il 08.03.1968 ed ivi residente in Via Fonte Marte 7 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 8.021 circa delle zone del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di

Lettonanoppello (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fig. 1 partt.ile 436, 437, 438, 439, 441, 442, 503, 504, 505, 537, 538, 539, 540, 633, 634, 650, 651, 652, 653, 689 e 690, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 80,64 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/333248 del 15.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50

quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/333248 del 15.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/148
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE)- Ditta MARCUCCI Alfonso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee" a favore del Sig. MARCUCCI Alfonso nato a Cugnoli (PE) il 12.04.1961 ed ivi residente in Via S. Pietro 62, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.532 circa delle zone del Tratturo

- L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 2, 22 e 22/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 75,34;
 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/333235 del 15.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore

alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/333235 del 15.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/149
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato, piazzale imbrecciato, battuto in cemento, scalinata accesso al fabbricato e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada imbrecciata-Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE)-Ditta DI DOMIZIO Giovanni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2014 per uso di seminativo arborato, piazzale imbrecciato, battuto in cemento, scalinata accesso fabbricato e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada imbrecciata "a favore del Sig. DI DOMIZIO Giovanni nato a Cugnoli (PE) il 03.03.1961 ed ivi residente in Via Piano Finocchio 6, a corpo e non a misura e

- sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 887 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 94 e 94/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 132,95;
 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/15131 del 20.01.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima;
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22)
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50

quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/15131 del 20.01.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/150
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE)- Ditta D'ALOISIO Adriana.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee" a favore della Sig.ra D'ALOISIO Adriana nata a Cugnoli (PE) il 01.10.1960 e residente a Alanno (PE) in Via A. Moro 104 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.440 circa delle

- zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 256 , 279 , 281 e 303 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 60,46;
 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/333243 del 15.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/333243 del 15.12.2014 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N.DH41/151
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE)- Ditta DI FEDERICO Silvio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee" a favore del Sig. DI FEDERICO Silvio nato a Pescara (PE) il 07.07.1969 e residente a Rosciano (PE) in Via G. La Pira 5 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.000 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla

- planimetria generale delle concessioni con il numero 260/A , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 54,47;
 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/339034 del 19.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il

- tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/339034 del 19.12.2014 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/152
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE)- Ditta DI DOMIZIO Danilo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee" a favore del Sig. DI DOMIZIO Danilo nato a Popoli (PE) il 10.06.1985 e residente a Cugnoli (PE) in Via S. Pietro 52 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.000 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 4 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del

- comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 54,47;
 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/15138 del 20.01.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/15138 del 20.01.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/153
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE)- Ditta FARINACCIA Gianfranco.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee" a favore del Sig. FARINACCIA Gianfranco nato a Rosciano (PE) il 20.06.1969 ed ivi residente in Via Valle Galelle 8 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.300 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 34 e 36 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al

- patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 69,64;
 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/333204 del 15.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata

all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/333204 del 15.12.2014 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/154
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE)- Ditta DI TOMMASO Paolo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee“ a favore del Sig. DI TOMMASO Paolo nato a Pescara (PE) il 25.07.1974 e residente a Rosciano (PE) in C/da Tratturo 2 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.700 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 46 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 92,99;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/328467 del 10.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal

disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/328467 del 10.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/155
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE)- Ditta DI BATTISTA Giuseppe.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee" a favore del Sig. DI BATTISTA Giuseppe nato a Rosciano (PE) il 25.12.1952 ed ivi residente in C/da Tratturo 33, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.345 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 118/B, 123/A e 179/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai

- sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 84,07;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/328573 del 10.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/328573 del 10.12.2014

da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/156
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE)- Ditta DI BATTISTA Nadia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee“ a favore della Sig.ra DI BATTISTA Nadia nata a Rosciano (PE) il 30.11.1958 ed ivi residente in C/da Tratturo, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.400 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 118/A e 179/E, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 60,32;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/328569 del 10.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/328569 del 10.12.2014 da parte del concessionario , nonché di

quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/157
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Serramonacesca (PE) - Ditta MARINELLI Maria Diana .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo “ a favore della Sig.ra MARINELLI Maria Diana nata a Chieti il 22.09.1963 e residente a Serramonacesca (PE) in C/da S. Gennaro 2 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.700 circa della zona del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Serramonacesca (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 119 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 19,72;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/333211 del 15.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/333211 del 15.12.2014 da parte del concessionario, nonché di

quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/158
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di San Valentino in A.C. (PE) - Ditta MASTRODICASA Vittorio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. MASTRODICASA Vittorio nata a San Valentino in A.C. il 03.05.1948 ed ivi residente in C/da Olivuccia , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 8.525 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di San Valentino in A.C. (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 696 e 698/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 103,89;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/333220 del 15.12.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/333220 del 15.12.2014 da parte del concessionario, nonché di

quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.02.2015 N. DH41/159
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di strada di raccordo tra il bivio Coccetta e Villa Oliveti - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta PROVINCIA DI PESCARA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di strada di raccordo tra il bivio Coccetta e Villa Oliveti " a favore della PROVINCIA DI PESCARA – Piazza Italia 30 - , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 12.000 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero Fg. 9 – 10 tra il Km .1+500 ed il Km. 3+120 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n.258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 1.080,00;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/15157 del 20.01.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/15157 del 20.01.2015 da parte del concessionario, nonché di

quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it